

===== **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** =====
===== **DELL' ASSOCIAZIONE "VICINI DI CUORE - ONLUS"** =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventitrè, il giorno dieci del mese di novembre, in Carrù, nel mio studio in Piazza Mercato Bestiame numero 18, alle ore diciotto e quindici

===== **10 - novembre - 2023** =====

Innanzi a me Vincenzo Pitino, Notaio in Carrù, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,

===== è presente =====

- **DONATO Guido**, nato a Cuneo il 6 febbraio 1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, il quale interviene al presente atto quale Presidente dell'Associazione **"VICINI DI CUORE - ONLUS"** con sede in Carrù, Via Don Giorgio Oderda, numero 21, codice fiscale e p.iva 03514040041.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, agendo nell'anzidetta qualifica, dichiara che è qui riunita, in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente:

===== Ordine del giorno: =====

- adeguamento statuto alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Il Comparente chiede a me notaio di redigere il verbale d'assemblea al fine di far constare in forma pubblica la riunione assembleare. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Il comparente assume la Presidenza dell'assemblea in conformità alla legge e allo statuto.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in conformità al vigente statuto sociale;

- che sono presenti personalmente numero 5 (cinque) associati iscritti nel Libro degli Associati e, precisamente:

* DONATO GUIDO, sé medesimo;

* FILIPPI Fabrizio;

* GAIA Enrica;

* CERATO Marco;

* GERBALDO Francesca;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, quale Presidente, sono presenti:

* FILIPPI Fabrizio, in qualità di Vicepresidente;

* GAIA Enrica, in qualità di Segretaria;

* CERATO Marco, in qualità di Tesoriere;

* GERBALDO Francesca, in qualità di Consigliere;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che, pertanto, ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione esponendo diffusamente all'Assemblea le ragioni per le quali è opportuno che l'Associazione assuma la qualifica di "Ente del terzo settore" mediante l'iscrizione presso il RUNTS nella sezione g) "Altri Enti del Terzo Settore".

Il Presidente prosegue spiegando che si rende necessario adeguare lo statuto del-

Registrato a Cuneo
il 20/11/2023
numero 22413
serie 1t
Euro 245,00

l'Associazione vigente alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore). =====

Il Presidente, pertanto, propone all'Assemblea di assumere la qualifica di ETS e di adottare in via correlata il nuovo statuto di seguito esposto conforme alla nuova disciplina dettata dal citato Codice del Terzo Settore. =====

Il Presidente, quindi, continua illustrando e commentando il nuovo statuto composto di 33 (trentatré) articoli e, in particolare, dà atto che: =====

* all'articolo 1 dello statuto viene indicata la nuova denominazione dell'Associazione come segue: "VICINI DI CUORE E.T.S."; =====

* ai sensi dell'articolo 1 l'Associazione avrà sede nel Comune di Carrù, Via Don Giorgio Oderda, numero 21; =====

* come viene indicato all'articolo 2 dello Statuto, la durata dell'associazione è indeterminata; =====

* all'articolo 4 viene disciplinato lo scopo e l'oggetto prevedendo che: =====

l'associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, utilitaristiche e di solidarietà sociale e, precisamente, ha come finalità l'assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, perseguendo dette finalità secondo un regolamento predisposto. Essa intende operare nei seguenti settori: sociale e socio assistenziale. =====

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: =====

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; =====

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. =====

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni. =====

In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. =====

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. =====

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; =====

* all'articolo 11 dello statuto vengono indicati i seguenti organi dell'Associazione: =====

- l'Assemblea generale degli associati; =====

- il Consiglio direttivo; =====

- il Collegio dei probiviri, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea; =====

- il Presidente del Consiglio Direttivo; =====

- il Vice Presidente; =====

- il Segretario e il Tesoriere; =====

- l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea; =====

- il Revisore legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea. =====

* agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 vengono disciplinati i diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti di ammissione, le sanzioni disciplinari e la perdita della qualifica di associato; =====

* agli articoli 12, 13, 14, 15, 16 viene disciplinato il funzionamento dell'Assemblea;

* agli articoli 17, 18, 19, 20, 22 e 23 vengono disciplinati il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere-Economo. =====

Il Presidente precisa che gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica sino al termine del loro attuale mandato. =====

Il Consiglio di Amministrazione successivamente nominato durerà in carica per tre anni e scadrà in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica; =====

* all'articolo 21 viene disciplinato il Collegio dei Probiviri, in via eventuale, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea; =====

* all'articolo 24 dello statuto vengono disciplinati l'Organo di Controllo e il Revisore Legale in via eventuale, qualora la nomina degli stessi sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea; =====

* all'articolo 32 vengono disciplinati lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio prevedendo che in ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. =====

Il Presidente spiega, altresì, all'Assemblea che a seguito dell'approvazione della presente delibera l'Associazione verrà iscritta, con la nuova denominazione "VICINI DI CUORE E.T.S." nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione g) "Altri Enti del Terzo Settore", ai sensi dell'art. 46 del Codice del Terzo Settore e che dal momento dell'iscrizione l'odierna delibera produrrà i suoi effetti. ===

Il Presidente conclude, infine, invitando l'Assemblea a deliberare su quanto proposto. =====

Dopo breve discussione, l'assemblea, relativamente all'unico punto all'ordine del giorno, con votazione espressa mediante alzata di mano, come accertato dal Presidente, =====

===== delibera: =====

con voti =====

favorevoli 5 (cinque) =====

astenuti 0 (zero) =====

contrari 0 (zero) =====

e quindi all'unanimità: =====

- che l'Associazione "VICINI DI CUORE - ONLUS" assuma la qualifica di Ente del Terzo Settore approvando il nuovo testo dello Statuto Sociale, composto di 33

(trentatré) articoli, che al presente atto si allega sotto la lettera "A", indi di procedere all'iscrizione della medesima nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione g) "Altri Enti del Terzo Settore" con la nuova denominazione "VICINI DI CUORE E.T.S.". =====

L'Assemblea prende atto che l'odierna delibera produrrà effetto dal momento dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che solo da tale momento l'Associazione sarà regolata dal nuovo statuto come sopra approvato e potrà essere utilizzata la nuova denominazione "VICINI DI CUORE E.T.S.". =====

L'Assemblea delibera, infine, di autorizzare il Presidente ad apportare all'odierna delibera e all'allegato statuto le eventuali modifiche ed integrazioni che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti da ogni e qualsiasi pubblica autorità competente. =====

Ai fini delle vulture che si renderanno necessarie a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS e della conseguente variazione della denominazione della stessa da "VICINI DI CUORE - ONLUS" a "VICINI DI CUORE E.T.S." si autorizzano, pertanto, i competenti uffici pubblici ad eseguire, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, le relative annotazioni di voltura a favore dell'Associazione nella sua nuova denominazione "VICINI DI CUORE E.T.S.", con esonero per i funzionari da ogni responsabilità al riguardo. =====

Verranno volturati in favore dell'Associazione nella sua nuova denominazione, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, con la semplice esibizione del presente atto, tutti i contratti in corso con qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, nonché tutti i conti e depositi anche cauzionali ed ogni altra ragione attiva o passiva dell'Associazione. =====

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, sulle varie ed eventuali, la riunione assembleare viene chiusa alle ore diciannove e quindici. =

Le spese di questo atto sono a carico dell'Associazione. =====

Il comparente autorizza me notaio al trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della legge sulla riservatezza e della normativa sull'antiriciclaggio. =====

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato "A", al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e venti. =====

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno per quattro pagine fin qui. =====

F.to Guido Donato =====

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====

=====

===== **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE** ========== **"VICINI DI CUORE E.T.S."** ========== **Art. 1 (Costituzione e sede)** =====

E' costituita con sede in Carrù, Via Don Giorgio Oderda numero 21, l'Associazione denominata "VICINI DI CUORE E.T.S.". =====

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "E.T.S.". =====

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal D.Lgs 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria. =====

===== **Art. 2 (Durata dell'associazione)** =====

La durata dell'associazione è indeterminata. =====

===== **Art. 3 (Carattere dell'associazione)** =====

L'associazione: =====

- persegue esclusivamente finalità civiche, utilitaristiche e di solidarietà sociale; ==
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse; =====

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; =====

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; =====

- in caso di scioglimento si applica l'articolo 32 del presente statuto. =====

===== **Art. 4 (Scopi e attività dell'associazione)** =====

L'associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, utilitaristiche e di solidarietà sociale e, precisamente, ha come finalità l'assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, perseguendo dette finalità secondo un regolamento predisposto. Essa intende operare nei seguenti settori: sociale e socio assistenziale. =====

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: =====

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; =====

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. =====

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni. =====

In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. =====

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. =====

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. =====

===== **Art. 5 (Requisiti degli associati)** =====

Possono essere associati i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione. =====

L'elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati. =====

===== **Art. 6 (Ammissione e diritti degli associati)** =====

L'ammissione degli associati è libera. =====

L'assunzione della qualità di associati consegue all'accoglimento della domanda di ammissione. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda. =====

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo e la domanda deve essere valutata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. =====

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. =====

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. =====

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. =====

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. =====

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali. =====

===== **Art. 7 (Categorie degli associati)** =====

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: =====

- Onorari =====

- Benemeriti =====

- Ordinari =====

a) Sono associati onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particola-

re coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio. =====

b) Sono associati benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale. =====

c) Sono associati ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea degli associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. =====

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare gli associati ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. =====

===== **Art. 8 (Doveri degli associati)** =====

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. =====

===== **Art. 9 (Sanzioni disciplinari)** =====

Al associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoca col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; =====

b) sospensione dell'esercizio dei diritti di associato; =====

c) espulsione. =====

In caso di esclusione, qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. =====

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante avviso per iscritto spedito mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. ==

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso. =====

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio. =====

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed agli associati interessati, entro 60 giorni. =====

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione. =====

===== **Art. 10 (Perdita della qualifica di associato)** =====

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi: =====

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno un mese prima dello scadere dell'anno; =====
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; =====
- c) per delibera di espulsione; =====
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno; =====
- e) per morte. =====

===== **Art. 11 (Organi dell'Associazione)** =====

Organi dell'associazione sono: =====

- l'Assemblea generale degli associati; =====
- il Consiglio direttivo; =====
- il Collegio dei probiviri, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea; =====
- il Presidente del Consiglio Direttivo; =====
- il Vice Presidente; =====
- il Segretario e il Tesoriere; =====
- l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea; =====
- il Revisore legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea. =====

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, se nominato, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto. =====

===== **Art. 12 (Partecipazione all'assemblea)** =====

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. =====

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali. =====

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: =====

- a) per decisione del consiglio direttivo; =====
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo degli associati. =====

===== **Art. 13 (Convocazione dell'assemblea)** =====

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale o per comunicazione tramite posta elettronica agli indirizzi debitamente comunicati all'organo amministrativo. =====

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare l'indicazione del luogo, del giorno dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione nonché gli argomenti posti

all'ordine del giorno. =====

L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato. =====

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario. ==

===== **Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)** =====

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. =====

Ogni associato ha diritto ad un voto. =====

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. =====

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati. =====

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. =====

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega. =====

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del collegio dei probiviri, se nominato, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. =====

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. =====

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. =====

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. =====

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. =====

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti. =====

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. =====

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. =====

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; =====

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari; =====

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====
e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. =====

===== **Art. 15 (Forma di votazione dell'assemblea)** =====

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. =====

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. =====

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. =====

===== **Art. 16 (Compiti dell'assemblea)** =====

All'assemblea spettano i seguenti compiti: =====

in sede ordinaria =====

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo; =====

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiri e i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore, ove nominati. =====

c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti; =====

d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo; ==

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; =====

in sede straordinaria =====

f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione e la liquidazione dell'Associazione; =====

g) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; =====

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, nonché su ogni altra materia ad essa riservata dallo Statuto e dalla legge. =====

E' in facoltà degli associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto degli associati, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. =====

===== **Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)** =====

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea degli associati della gestione dell'associazione ed ha il compito di: =====

- convocare l'assemblea; =====

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea; =====

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; =====

- dare esecuzione alle delibere assembleari; =====

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea; =====

- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; =====

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; =====

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea; =====

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; =====

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; =====

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; =====

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; =====

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati; =====

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati; =====

- redigere l'eventuale regolamento interno; =====

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; =====

- irrogare le sanzioni disciplinari; =====

- deliberare su ogni altro argomento e su ogni altra materia ad esso riservata dallo Statuto e dalla legge. =====

===== **Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo)** =====

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da associati e dura in carica 3 anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. =====

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. =====

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario, il tesoriere. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentrano gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. =====

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. =====

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione dell'Assemblea. =====

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, decade dalla carica. =====

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. =====

===== **Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)** =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al

quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. =====

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. =====

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. =====

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. =====

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. =====

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. =====

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, i membri dell'organo di controllo e il Revisore Legale, se nominati, sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. =====

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. =====

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. =====

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; =====

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; =====

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. =====

===== **Art. 20 (Compiti del Presidente)** =====

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. =====

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. =====

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. =====

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni. =====

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. =====

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente e può attribuire quando sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. ===

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. =====

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. =====

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente. =====

Art. 21 (Collegio dei Probiviri, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea) =====

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. =====

Esso ha il compito di: =====

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione; =====

- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti; =====

- dirimere le controversie insorte tra gli associati, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti. =====

Le decisioni del collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale. =====

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo. =====

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. =====

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri. =====

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. =====

L'incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. =====

Art. 22 (Segretario dell'Associazione) =====

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. =====

===== **Art. 23 (Il Tesoriere-Economo)** =====

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione. =====

Art. 24 (Organo di Controllo e Revisione Legale, qualora la nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea) =====

L'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea, è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi. =====

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. =====

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

La funzione di revisione legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea, è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art 28, CTS. =====

===== **Art. 25 (Patrimonio dell'Associazione)** =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. =====

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. =====

===== **Art. 26 (Entrate dell'associazione)** =====

Le entrate dell'associazione sono costituite: =====

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria; =====
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; =====
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; =====
- da versamenti volontari degli associati; =====
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere; =====
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni; =====
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; =====
- da donazioni e lasciti; =====
- da contributi di imprese e privati; =====
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie; =====
- da rimborsi derivanti da convenzioni. =====

===== **Art. 27 (Destinazione degli avanzi di gestione)** =====

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del-

l'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Si richiama l'articolo 3 del presente statuto. =====

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. =====

===== **Art. 28 (Durata del periodo di contribuzione)** =====

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. =====

===== **Art. 29 (Diritti degli associati al patrimonio sociale)** =====

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. =====

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. =====

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. =====

===== **Art. 30 (Bilanci)** =====

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. =====

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli associati. =====

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria degli associati, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea. =====

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli associati che lo richiedano. =====

Nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, per ogni esercizio è predisposto, redatto e depositato il bilancio sociale. =====

===== **Art. 31 (Libri dell'Associazione)** =====

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene: =====

- a) il Libro degli Associati; =====
- b) il Registro dei Volontari; =====
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico; =====
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; =====
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato. =====

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie. =====

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle As-
semblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da o-
gni Associato, il quale può estrarne copie. =====

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di det-
ti Libri e l'estrazione di copie da essi. =====

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cu-
ra del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da cia-
scun membro dell'Organo di Controllo, se nominato, i quali possono estrarne co-
pie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro. =====

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nomina-
to, è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglie-
ri non hanno il diritto di esaminare detto Libro. =====

===== **Art. 32 (Devoluzione del patrimonio)** =====

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è
devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, CTS, e fatta
salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,
secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. =====

===== **Art.33 (Clausola Compromissoria)** =====

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione
del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a
giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità
di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo
dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà
il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione. =====

F.to Guido Donato

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====

Certifico io sottoscritto VINCENZO PITINO, notaio in Carrù, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, che la presente copia su supporto informatico, è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L.16-2-1913 n. 89. =====
Consta in detto formato di 17 (diciassette) pagine. =====
Carrù, 21 novembre 2023 =====
Firmato digitalmente: VINCENZO PITINO Notaio =====



Firmato digitalmente da
VINCENZO PITINO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
CUNEO:80018280042